



1/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Claudio Galtieri	Presidente rel.
Mauro Orefice	Consigliere
Rita Loreto	Consigliere
Piergiorgio Della Ventura	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 48108 del registro di segreteria proposto dall'I.N.P.S. contro il Col. Franco MAGRINI, nato a Faleria (VT) il 12 aprile 1944 ed ivi residente in Via Roma n. 12/A, rappresentato e difeso dall'avv.ssa Anna Rita Moscioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio Crucianelli in Viterbo, Via Matteotti 73, per la riforma della sentenza del Giudice unico presso la Sezionegiurisdizionale per la Regione Lazio 22 gennaio 2014 n. 77

Uditi nell'udienza pubblica del 16 giugno 2015 il Presidente relatore e l'avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S.

Visti tutti gli atti introduttivi e i documenti di causa

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza 22 gennaio 2014 n. 77 il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Col. MAGRINI, cessato dal servizio il 1° febbraio 1997 e transitato nella riserva, diretto ad ottenere la declaratoria di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, la cui ripetizione era stata disposta dal provvedimento I.N.P.S. 17 giugno 2013 n. 9828 a seguito della liquidazione definitiva del trattamento pensionistico.

La sentenza, ricordati l'art. 162 primo comma del T.U. n. 1092/1973, i precedenti giurisprudenziali di questa Corte (segnatamente la sentenza delle SS.RR. n. 7/QM/2007) e la sentenza della Corte costituzionale n. 431/1993, ha affermato a necessità di sindacare ogni fattispecie in relazione all'effettivo comportamento delle parti, escludendo il rilievo assoluto dell'art. 2033 Cod. civ..

In questo quadro, muovendo dal carattere proprio della liquidazione provvisoria, che di per sé presuppone un'operazione di conguaglio in sede di liquidazione definitiva, la sentenza richiama la sentenza delle SS.RR. n. 2/2012, nella quale viene valorizzato il legittimo affidamento del privato consolidatosi attraverso un lungo decorso del tempo, affidamento caratterizzato dalla buona fede che va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi.

Nella specie ha quindi ritenuto che il ricorrente aveva percepito un trattamento pensionistico provvisorio dal quale non era immediatamente percepibile il quantum in eccedenza indebitamente percepito, con conseguente non giustificabilità del provvedimento di recupero.

Di qui l'accoglimento del ricorso e l'affermazione di irripetibilità di quanto indebitamente percepito, con obbligo dell'Amministrazione di restituire le somme già trattenute, senza accessori di legge.

Contro detta sentenza ha proposto gravame l'I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 206 del T.U. n. 1092 del 1973 e dell'art. 2933 Cod. civ., richiamando la giurisprudenza di segno contrario posteriore anche alla citata sentenza delle SS.RR. n. 7 del 2007 e sostenendo che la sentenza appellata ha preso in considerazione solo l'elemento temporale, riferito al momento della cessazione dal servizio, e senza motivare adeguatamente, con conseguente necessità del rinvio per riesame in primo grado.

Si deduce altresì violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 e dell'art. 100 Cod. proc. Civ. per omessa pronunzia sulla domanda di rivalsa presentata dall'Istituto, e conclusivamente si formula richiesta di annullamento della sentenza con affermazione del diritto dell'I,N,P.S. alla ripetizione dell'indebitto, richiesta subordinata di annullamento della sentenza limitatamente al mancato accoglimento della domanda di rivalsa e, in ulteriore subordine, di annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado per il riesame delle questioni di merito.

Con atto depositato il 19 marzo 2015 l'appellato si è costituito e, dopo aver messo in rilievo i vizi da cui era affetta l'azione amministrativa, sostiene l'infondatezza del gravame, richiamando ampia giurisprudenza a sé favorevole.

Il Ministero della difesa non risulta costituito.

Nella pubblica udienza del 16 giugno 2015, nessuno comparso per l'appellato, l'avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S. si è riportato all'atto di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'I.N.P.S. è infondato e deve essere quindi rigettato.

La sentenza di primo grado, infatti, con ampia, diffusa ed esauriente motivazione, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte espresso nelle sentenze delle SS.RR. 7/QM/2007 e 2/QM/2012, in ordine al legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebitto pensionistico, ha posto adeguatamente in rilievo come il MAGRINI abbia percepito dal 2007 al 2013 un trattamento provvisorio dal quale non era immediatamente percepibile il quantum attribuito in eccedenza (poco più di € 1.000/anno, e cioè € 80/mese) con conseguente applicabilità, nei suoi confronti, dei principi affermati nelle predette sentenze delle SS.RR.

Deve quindi essere riaffermata l'irripetibilità delle somme percepite dal MAGRINI, con conseguente restituzione delle somme eventualmente trattenute a titolo di recupero, senza accessori.

Anche la domanda proposta in via subordinata nell'appello – di declaratoria del diritto dell'I.N.P.S. alla rivalsa nei confronti del Ministero della difesa, con conseguente condanna a rifondere all'Istituto previdenziale quanto versato a titolo di indebitto – non può essere accolta.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Sezione, l'azione di rivalsa dell'I.N.P.S. nei confronti dell'Amministrazione che, con il proprio comportamento, abbia determinato il ritardo nella determinazione del trattamento pensionistico definitivo, che pure rientra nella giurisdizione di questa Corte, deve essere oggetto di un separato giudizio nel quale l'Amministrazione possa esplicitare le proprie difese.

Nel presente giudizio la richiesta di rivalsa dell'I.N.P.S. nei confronti del Ministero della difesa risulta formulata nella memoria di costituzione in primo grado, e non già ritualmente e separatamente proposta e pertanto anche la sua riproposizione in questa sede non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del MAGRINI, nell'importo di € 1.000,00 (mille), oltre spese generali, CPA e IVA.

P.Q.M.

la Corte dei conti, I Sezione Giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'I.N.P.S., lo rigetta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 1.000,00 (mille), oltre spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2015.

IL PRESIDENTE est.

F.to Dr. Claudio Galtieri

Depositata in Segreteria il 5/1/2016

Il Dirigente

F.to Massimo BIAGI